



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 8 Reg. Del.
del 31/05/2012

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MIRACCA GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. LANZA IGNAZIO - Assessore	Sì
3. BORGHI ANDREA - Assessore	Sì
4. BOIOCCHI LUIGI - Assessore	No
5. CHIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
6. RESEGHETTI ENRICO - Consigliere	Sì
7. SIVIERI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
8. COZZI FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MAMOLI GRAZIANO - Consigliere	No
10. VIOLA LORENZO - Consigliere	Sì
11. BOSCATI MARIO - Consigliere	Sì
12. CAFFA PATRIZIA - Consigliere	Sì
13. DELBO' ROBERTO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D.ssa Anna BIANCHI.

Il Signor MIRACCA GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU**

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n.267/2000:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Gabriella Betella

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione del su citato decreto;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal D.L. viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13 stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

FATTO presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta;

DATO ATTO che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5; (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1;
- f) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- g) 135 per i terreni agricoli;

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/1997, n. 446;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 il gettito d'imposta è stato previsto sulla base delle stime ministeriali e che tuttavia presentano molte incertezze;

RITENUTO pertanto, a causa delle incertezze sul gettito dell'imposta che incide sull'equilibrio di bilancio, di non adottare provvedimenti di modifica rispetto alle disposizioni di legge, riservandosi, entro il termine del 30 settembre, di rivedere, se necessario, le aliquote d'imposta;

RITENUTO, in conseguenza, di prevedere per l'anno 2012, salvo modifiche entro il 30 settembre, le seguenti aliquote:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

CONSIDERATO che l'art. 5 c. 5 del D. Lgs. 504/92 prevede che per le aree fabbricabili il valore dell'immobile sia quello "venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente da cui risulta il valore medio delle aree fabbricabili;

SENTITI i seguenti interventi: il capogruppo Viola Lorenzo chiede se le aliquote saranno modificate entro settembre, l'assessore al bilancio Sivieri Massimiliano risponde che la previsione dell'IMU iscritta a bilancio corrisponde alla stima del Ministero, pertanto, se non ci saranno scostamenti in negativo dalla previsione, non sarà necessario modificare le aliquote.

Il Sindaco evidenzia l'incertezza della previsione e delle stime.

VISTO il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

CON voti 7 favorevoli – 1 contrario (Delbò Roberto) – 3 astenuti (Viola Lorenzo, Boscati Mario, Caffa Patrizia)

D E L I B E R A

1. di applicare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune, riservandosi ulteriori decisioni entro il 30 di settembre, sulla base delle riscossioni del primo versamento:

a)	0,76 per cento	Aliquota di base
b)	0,40 per cento	Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
c)	0,20 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994)

2. di approvare le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto per l'anno 2012:

a)	Euro 200,00	A favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00
----	-------------	--

3. di dare atto che i valori medi delle aree edificabili, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24/2012 sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, sono i seguenti:

	ZINASCO VECCHIO SAIRANO	ZINASCO NUOVO BOMBARDONE
	€/mq	€/mq
zona di completamento	80	60
permesso di costruire convenzionato	65	50
piano di lottizzazione	50	40
Aree produttive	50	50
Aree produttive in P.L	30	30

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 c. 2° del D. Lgs. 446/97 e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : MIRACCA GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno

_____.

Zinasco , lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : D.ssa Anna BIANCHI

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Zinasco, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna BIANCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna BIANCHI